

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 giugno 2002 –Istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 225 del 25 settembre 2002*)

Regolamento Riserva di Vivara (estratto dal decreto istitutivo)

Istituzione e confini della riserva

È istituita la riserva naturale statale denominata «Isola di Vivara», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
- d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;
- b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, previa

autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;
c) l'apertura e l'esercizio di cave;
d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento di rocce e minerali;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
h) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
i) l'uso di fuochi all'aperto;
l) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Sono inoltre vietati:

a) qualsiasi mutamento nell'attuale utilizzazione dei terreni ed ogni attività che possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione: interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.

Vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, per gli

effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di polizia, che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11 - *Sanzioni*

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.